



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA

N. 72 DEL 05-10-18

Ufficio: SINDACO

Oggetto: "MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10" IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI BACINO PADANO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 microgrammi/m³.
- tali condizioni sono comuni a tutte le regioni del Bacino Padano Adriatico, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, le quali hanno siglato, insieme al Ministero

dell'Ambiente "il Nuovo Accordo di Bacino Padano". Il documento, firmato a Bologna il 9 giugno 2017, prevede una serie di impegni da parte delle Regioni finalizzati all'adozione di limitazioni e divieti, principalmente nel settore dei trasporti, della combustione di biomasse per il riscaldamento domestico e dell'agricoltura, allo scopo di contenere il numero dei superamenti dei valori di limite giornaliero ;

- in particolare, il Nuovo Accordo prevede l'adozione di misure temporanee a carattere emergenziale, da applicarsi in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero, negli agglomerati e nei Comuni con più di 30.000 abitanti ;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come P.R.T.R.A.), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO2);
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 6 settembre 2018 – presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di Programma, ovvero le Misure Temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 20 settembre 2018 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimenti da adottare per la stagione invernale 2018-2019, l'adozione di una serie di misure, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera;
- per l'attivazione delle misure temporanee ed omogenee, sono stati individuati tre livelli di allerta:

Nessuna allerta – VERDE: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

Livello di allerta 1 – ARANCIO: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

Livello di allerta 2 – ROSSO: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

Con diversi gradi di limitazioni al traffico, al riscaldamento, allo spandimento di liquami zootecnici, nonché agli abbruciamenti all'aperto;

CONSIDERATO CHE :

- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x, ecc.);

RILEVATO CHE il Comune di Musile di Piave ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti e quindi risulta escluso dall'applicazione delle limitazioni al traffico veicolare ;

ATTESO CHE, tuttavia, l'Amministrazione Comunale intende :

- recepire il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- definire un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;

RITENUTO quindi necessario adottare con provvedimento specifico un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;

RILEVATO che il raggiungimento dei livelli di allerta arancio e rosso saranno comunicati da ARPAV ai Comuni interessati e che si provvederà quindi alla loro pubblicizzazione, per informazione alla cittadinanza, sul sito istituzionale internet del Comune di Musile di Piave (www.comune.musile.ve.it);

VISTI:

- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- la D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;
- la seduta del C.I.S. in data 6/09/2018 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- il D.M. 7 novembre 2017 nr. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure nel periodo dal 15 Ottobre 2018 e fino al 15 Aprile 2019, salvo le eventuali successive modifiche/integrazioni:

1. IN SITUAZIONE DI NESSUNA ALLERTA (LIVELLO VERDE):

nelle 14 ore/giorno consentite in Zona climatica E), la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non domestico di tutto il territorio comunale, come segue:

- a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b. 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
- c. Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c.2 del DPR 74/2013 da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti termici a combustibili liquidi o solidi;
- d. il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie all’aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell’art. 182 c. 6-bis del D.lgs 152/2006, con deroga per manifestazioni organizzate o autorizzate dall’Amministrazione comunale e le necessità di combustione per la tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- e. divieto di utilizzo di generatori di calore per riscaldamento domestico a biomassa con una classe inferiore a “1 stella” (in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n.1908/2006);

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni di cui ai punti b) e c) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti; sono inoltre esclusi gli edifici adibiti a piscine;

2. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 1 (LIVELLO ARANCIO):

oltre alle misure di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e:

- f. divieto di combustioni all’aperto di materiali vegetali/ramaglie all’aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell’art. 182 c. 6-bis del D.lgs 152/2006, compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d’artificio, tranne manifestazioni autorizzate e con deroga per le necessità di combustione per la tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- g. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;

Ordinanza n.72 del 05-10-2018 - COMUNE DI MUSILE DI PIAVE Ufficio SINDACO

3. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 2 (ROSSO):

oltre alle misure di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e-f-g:

- h. divieto di utilizzo di generatori di calore per riscaldamento domestico a biomassa con una classe inferiore a “1 stella” (in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n.1908/2006);
- 4. il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari, quali cantine, ripostigli, box e garage, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- 5. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello.

INVITA

- a. a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici ;
- b. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- c. I gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico;
- d. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.

ESCLUSIONI

Per gli impianti termici le presenti disposizioni non si applicano nei casi di esclusione di cui ai punti 3, 5 e 6 dell’art. 4 del DPR 74/2013.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

SANZIONI

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all’aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

DISPONE

- che al raggiungimento dei livelli di allerta arancio e rosso comunicati da ARPAV ai Comuni interessati si provvederà alla loro pubblicizzazione, per informazione alla cittadinanza sul sito istituzionale internet del Comune di Musile di Piave (www.comune.musile.ve.it);

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Città Metropolitana di Venezia, Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale;
- ATVO
- Comando di Polizia Locale il quale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

INFORMA

che contro il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

IL SINDACO